METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • REATI CONTRO LA PERSONA
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7329 • pp. 1–7 • §§ 1–28

La fuga dell’aggressore segna i limiti della legittima difesa

English Edition Title: The Aggressor's Flight Marks the Limits of Self-Defence

Fortunato Massimiliano Lafranco [Autore & Collaboratore Scientifico]
Avvocato
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/fortunato-massimiliano-lafranco/

Pubblicato il: 24 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–7 (§§ 1–28)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il contributo analizza i limiti della legittima difesa dopo la fuga alla luce della sentenza della Cassazione Penale n. 40408/2026, pronunciata sul caso del titolare di una gioielleria che inseguì all'esterno i rapinatori esplodendo quattro colpi verso l'auto in partenza. Attraverso l'esegesi degli artt. 52 e 55 c.p. e il riscontro su filmati e autopsie, lo studio chiarisce perché il venir meno del pericolo attuale e la disponibilità di un'alternativa lecita precludano tanto la legittima difesa domiciliare quanto la forma putativa e il grave turbamento in atto, fino alle ricadute sul dolo ex art. 575 c.p. e sugli oneri probatori difensivi.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
F. M. Lafranco, La fuga dell’aggressore segna i limiti della legittima difesa, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 24 novembre 2026, art. 7329, pp. 1–7, DOI: 10.5281/zenodo.24508209, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/24/limiti-legittima-difesa-dopo-fuga-cassazione-40408-2026/.

OSCOLA: Fortunato Massimiliano Lafranco, ‘La fuga dell’aggressore segna i limiti della legittima difesa’ (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7329, 1–7 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/24/limiti-legittima-difesa-dopo-fuga-cassazione-40408-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24508209 accessed 24 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24508209 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24508209) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/24/limiti-legittima-difesa-dopo-fuga-cassazione-40408-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/24/limiti-legittima-difesa-dopo-fuga-cassazione-40408-2026/en/
AEA JEL Codes:	K14 (Diritto penale sostanziale); K38 (Diritti fondamentali e tutela della persona)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • diritto penale [573]; sanzione penale [3878]; reato [1432]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:40408PEN • ECLI:IT:CASS:2026:260PEN • ECLI:IT:CASS:2023:1346PEN**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Fortunato Massimiliano Lafranco. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

NOTA A SENTENZA • DIRITTO PENALE & REATI CONTRO LA PERSONA

ISSN 3103-7305 • 24 NOVEMBRE 2026

La fuga dell'aggressore segna i limiti della legittima difesa

Analisi della sentenza della Cassazione Penale n. 40408/2026 su pericolo attuale, alternativa lecita, difesa domiciliare commerciale ed eccesso colposo

DOSSIER PRONUNCIA

AUTORITÀ
Cassazione Penale

PROVVEDIMENTO
sentenza 17 novembre 2026, n. 40408 (ud. 15 luglio 2026)

NORME
Art. 52 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) • Art. 55 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) • Art. 575 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

ESITO
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite e di quella ammessa al patrocinio erariale

JEL: K14 • EuroVoc: 573, 3878 • Lettura 12 min

Fortunato Massimiliano Lafranco • Avvocato

ISSN 3103-7305

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

Non ricorre la legittima difesa, né ordinaria né domiciliare o putativa, né opera l'eccesso colposo per grave turbamento quando la vittima di una rapina insegua all'esterno i responsabili già intenti alla fuga, potendo sbarrare gli ingressi e allertare le autorità.

PUNTI CHIAVE DELL'ANALISI

01 Esaurimento del pericolo
L'uscita dei rapinatori e l'avvio verso l'autovettura segnano la cessazione del pericolo attuale ex art. 52, comma 1, c.p.

02 Alternativa lecita
Sbarrare gli ingressi del locale e allertare le autorità esclude la necessità difensiva dell'inseguimento armato.

03 Difesa domiciliare ed eccesso
La presunzione di proporzione (art. 52, commi 2-4, c.p.) e il grave turbamento (art. 55, comma 2, c.p.) presuppongono un pericolo in atto.

04 Dolo e prova oggettiva
I colpi ravvicinati su organi vitali fondano il dolo ex art. 575 c.p. e smentiscono l'errore putativo.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il contributo analizza i limiti della legittima difesa dopo la fuga alla luce della sentenza della Cassazione Penale n. 40408/2026, pronunciata sul caso del titolare di una gioielleria che inseguì all'esterno i rapinatori esplodendo quattro colpi verso l'auto in partenza. Attraverso l'esegesi degli artt. 52 e 55 c.p. e il riscontro su filmati e autopsie, lo studio chiarisce perché il venir meno del **pericolo attuale** e la disponibilità di un'**alternativa lecita** precludano tanto la **legittima difesa domiciliare** quanto la forma putativa e il **grave turbamento** in atto, fino alle ricadute sul dolo ex art. 575 c.p. e sugli oneri probatori difensivi.

ABSTRACT (ENGLISH)

The Aggressor's Flight Marks the Limits of Self-Defence *– This commentary examines judgment no. 40408/2026 of the Italian Supreme Court of Cassation (Criminal Division) concerning a jeweller who pursued fleeing robbers outside his shop and fired four close-range shots toward their car. Relying on CCTV timestamps, ballistic findings, and autopsy trajectories, the paper shows why the absence of imminent danger and the availability of lawful alternatives under Article 52(1) of the Italian Criminal Code preclude ordinary, commercial-domicile, and putative self-defence, as well as severe disturbance under Article 55(2), concluding with the evidentiary standards for intentional homicide and trial defence strategy.*

01. INTRODUZIONE: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE PENALE N. 40408/2026

Il confine tra difesa scriminata e fatto punibile torna al vaglio della Cassazione Penale con la sentenza n. 40408 del 17 novembre 2026.[1] La pronuncia definisce i **limiti della legittima difesa dopo la fuga** degli autori di una rapina in negozio. Quando l'aggressione si esaurisce oltre la soglia commerciale,

l'inseguimento armato mette in tensione gli artt. 52 e 55 del codice penale. La fattispecie non tollera scorciatoie emotive. Ogni giudizio di liceità impone di isolare l'istante in cui cessa il pericolo attuale e sorge un riparo praticabile senza armi.

§ 2 Le riforme sulla **difesa domiciliare** e sul **grave turbamento** non convertono il locale commerciale in un'area sottratta al controllo sui presupposti oggettivi della scriminante. La decisione misura la tenuta di tale filtro sia sul versante sostanziale del dolo e della putatività, sia sul terreno probatorio dell'accertamento *ex ante* mediante riprese, balistica e autopsia.

§ 3 L'analisi muove dalla scansione dei fatti e dei sedici motivi di ricorso, passa poi all'esegesi degli artt. 52 e 55 c.p. nel confronto con i precedenti conformi. Infine verifica le zone grigie e gli oneri difensivi in giudizio.

02. LA SCANSIONE CRONOLOGICA DELL'AZIONE E IL PERCORSO PROCESSUALE

§ 4 Nel tardo pomeriggio del 28 aprile 2021 tre rapinatori raggiungevano una gioielleria con una Ford Fiesta parcheggiata in una via laterale, in area aperta al pubblico di pertinenza altrui. Due complici entravano travisati con coltello e pistola giocattolo priva di tappo rosso, minacciando il titolare, la moglie e la figlia, mentre il terzo accedeva dal retro con un borsone. Le telecamere, anticipate di un'ora rispetto all'ora reale, fissavano la sequenza in quattro secondi. Alle **17:41:34** i tre uscivano dal retro mentre il titolare estraeva dal cassetto un revolver calibro 38 special; alle **17:41:35** si scontrava con la moglie nella sala spostandola; alle **17:41:38** compariva sull'uscio mentre i rapinatori salivano in auto.[1]

§ 5 Raggiunto il veicolo all'esterno, il titolare esplodeva quattro colpi a distanza ravvicinata. Il primo raggiungeva a mezzo metro il lato guida a motore acceso, frantumando finestrino e specchietto, mentre i due successivi attingevano sul lato destro, entro un metro e mezzo, gli altri due complici. Il quarto colpo feriva al ginocchio destro il guidatore, poi fuggito a piedi. Le autopsie attestavano tiri su corpi chini in avanti, al fianco destro con lesione cardiaca e alla scapola destra con lacerazione polmonare. Sui bossoli nn. 4 e 5 delle cinque camere figurava una **doppia percussione**, coerente con i fotogrammi del braccio teso a colpi finiti. Seguivano l'arma puntata al volto di un ferito, tre calci al volto dell'altro, la chiamata al 112 e il riposizionamento dei gioielli sull'auto.

§ 6 La Corte di assise di Asti, con sentenza del 4 dicembre 2023, condannava l'imputato a diciassette anni di reclusione, pene accessorie, risarcimento e provvisionali per duplice omicidio consumato, omicidio tentato e porto illegale d'arma. Il collegio riconosceva la continuazione, le attenuanti generiche e la provocazione. Il 3 dicembre 2025 la Corte di assise di appello di Torino riduceva la pena a quattordici anni e nove mesi sui soli aumenti per continuazione, confermando imputabilità e diniego della scriminante. La Cassazione Penale rigetta i sedici motivi di ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle parti civili.

§ 7 In via preliminare cadono tutte le censure processuali e istruttorie. I motivi primo e 1-bis sulla sostituzione del giudice popolare supplente ex art. 26 L. 287/1951 sono infondati per automatismo di legge. Secondo e terzo motivo (s.i.t. ex art. 63 e omesso avviso ex art. 199 c.p.p.) sono preclusi da mancata utilizzazione e decadenza dalla nullità relativa; il quarto cede davanti alla volontaria revoca del rito abbreviato ex art. 438 c.p.p. Quinto e sesto motivo sono superati dall'acquisizione concordata ex art. 493, comma 3, c.p.p. di copie forensi DVR e consulenza balistica ex art. 360 c.p.p., su reperti alterabili e senza prove sopravvenute ex art. 603 c.p.p.

§ 8 Nel merito, l'ottavo motivo sul teste assistito ex art. 197-bis c.p.p. difetta di decisività, mentre nono e decimo confermano l'uso ex art. 237 c.p.p. delle interviste televisive ed ex art. 236 c.p.p. del patteggiamento del 19 dicembre 2007 per minaccia armata del 2005. Undicesimo e dodicesimo motivo convalidano la perizia psichiatrica ex art. 507 c.p.p. e l'irrilevanza del lieve disturbo post-traumatico del 2015. I colpi su organi vitali provano il **dolo omicidiario** ex art. 575 del codice penale (settimo motivo). Il quattordicesimo motivo conferma il porto illegale sulla pubblica via ex art. 38 T.U.L.P.S., mentre il quindicesimo nega sia l'art. 62, n. 5, c.p. – indicato con refuso al paragrafo 16 come art. 61, n. 5 – sia la massima riduzione delle generiche a fronte di sequestri conservativi. Il sedicesimo esclude infine il sindacato sulle **provvisionali** ex art. 539 c.p.p. e la relativa questione costituzionale.

03. I LIMITI DELLA LEGITTIMA DIFESA DOPO LA FUGA TRA TESTO NORMATIVO E PERICOLO ATTUALE

3.1 — Pericolo attuale, necessità e alternative lecite nella lettera dell'art. 52 c.p.

§ 9 La struttura dell'art. 52, comma 1, c.p. poggia su tre condizioni cumulative che delimitano con rigore la non punibilità. Occorre che il soggetto agisca per la *«necessità di difendere un diritto proprio od altrui»* dal *«pericolo attuale di un'offesa ingiusta»*, restando fermo il limite *«sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa»*. Per la Cassazione Penale, sentenza n. 40408/2026[1], l'**attualità del pericolo** separa la tutela immediata dalla ritorsione: con l'**esaurimento dell'azione lesiva** svanisce l'esigenza di neutralizzare l'offesa. La norma non legittima la cattura privata. Senza una minaccia presente o imminente, lo sparo perde ogni copertura scriminante.

§ 10 Applicando tali criteri alle videoriprese, la Corte nega qualunque pericolo residuo dal momento in cui i rapinatori escono dal retro alle 17:41:34 per salire in auto con il motore acceso. L'ipotesi difensiva di un ritorno nel negozio per colpire i testimoni viene scartata quale **congettura priva di riscontri**, smentita dalla prossimità al veicolo e dal possesso del bottino. Neppure rileva che, al prelievo dell'arma dal cassetto, solo un complice fosse già uscito. Quattro secondi dopo tutti e tre erano all'esterno e lì il titolare scelse di inseguirli.

§ 11 Sul versante della **necessità difensiva**, i giudici individuano una precisa **condotta alternativa lecita** idonea a proteggere i presenti senza rischi. Sarebbe bastato assicurare la **chiusura degli ingressi** della gioielleria e chiamare subito le forze dell'ordine. Il dato salda il rigetto del tredicesimo motivo a quello del quattordicesimo sul **porto illegale d'arma** ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La denuncia di detenzione abilita infatti a custodire il revolver nei locali commerciali, non a portarlo lungo la via pubblica durante un inseguimento privo di esimente.

§ 12 La soluzione conferma la linea espressa dalla Cassazione Penale, sentenza n. 260 del 5 gennaio 2026[2], che esclude tanto la difesa preventiva quanto la **vendetta privata**. In quel giudizio, l'imputato era tornato alla propria auto dopo un'aggressione verbale per armarsi ed esplodere sei colpi pur potendo allontanarsi e chiamare la polizia. La Corte negò il pericolo attuale a fronte della fuga altrui, ribadendo l'equilibrio tra mezzi disponibili e beni offesi. In entrambe le vicende, il riparo praticabile spezza ogni necessità difensiva.

3.2 — La presunzione di proporzione nel domicilio commerciale e lo spazio esterno

§ 13 I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 52 c.p. rafforzano la tutela nel domicilio e nei luoghi equiparati, ma non cancellano i cardini della scriminante. Il comma 2 prevede che *«sussiste sempre il rapporto di proporzione»* per chi usi un'arma legittimamente detenuta a difesa dell'incolumità o dei beni. Per la **tutela dei beni**, la legge richiede espressamente *«quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione»*. Il comma 3 estende la disciplina *«all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»*. Al comma 4 si precisa invece che *«agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone»*.

§ 14 Secondo la sentenza n. 40408/2026, l'avverbio *sempre* consolida una **presunzione di proporzione** relativa all'interno del luogo protetto, ma lascia intatti i requisiti del pericolo attuale e dell'assenza di alternative lecite. Anche il quarto comma copre il respingimento di una **intrusione violenta in atto**, non l'inseguimento di chi sia ormai uscito. Qui si coglie la netta separazione tra **ratio decidendi** e profilo topografico: il parcheggio esterno aperto al pubblico appartiene a un altro stabile ed esula dai **limiti del domicilio commerciale**. L'assenza di pericolo attuale assorbe comunque ogni dubbio sull'**esimente domiciliare**.

§ 15 In termini convergenti si era già espressa la Cassazione Penale, sentenza n. 1346 del 16 gennaio 2023[3], riguardo a un fondo agricolo preso in affitto. L'intruso aveva dapprima colpito alle spalle l'affittuario, ma quest'ultimo lo aveva disarmato prima di colpirlo a sua volta con il bastone e a calci a terra. La Corte negò l'esimente del quarto comma rilevando che l'offesa rispondeva a un **intento punitivo** e non alla necessità di respingere l'intrusione. Senza attualità del rischio, l'*animus defendendi* resta privo di supporto oggettivo.

§ 16 La chiusura verso automatismi presuntivi attraversa l'intero sistema penale. Sul piano cautelare reale, Attilio Taverniti ha rilevato in Metodo Giuridico[D1] come l'obbligo di motivazione sul *periculum in mora* nel sequestro ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. respinga automatismi lesivi della proporzione patrimoniale. In modo speculare, l'art. 52 c.p. attua il **rifiuto di presunzioni automatiche** di pericolo permanente nei luoghi di lavoro, esigendo un rischio effettivo al momento dello sparo.

§ 17 Fuori dai locali commerciali e senza resistenza violenta all'ingresso, il contrasto tra tutela della refurtiva e soppressione della vita ritorna sotto la regola generale di proporzione. I limiti della legittima difesa dopo la fuga precludono lo **squilibrio tra vita e patrimonio** a fronte di chi si allontana.

> ***La presunzione di proporzione nel domicilio commerciale non converte la soglia del negozio in una franchigia per l'inseguimento armato: cessata l'aggressione con la fuga, la difesa cede il passo all'azione punitiva.***

3.3 — Scriminante putativa, grave turbamento ed eccesso colposo ex art. 55 c.p.

§ 18 La **scriminante putativa** prevista dall'art. 59, comma 4, c.p. richiede un **errore scusabile su fatti concreti** valutati *ex ante*, non bastando il timore soggettivo emerso in perizia. La sentenza smentisce tre tesi difensive. L'asserito rapimento della moglie contrasta con il fotogramma delle 17:41:35, che mostra l'uomo spostare la donna nel negozio, nonché con gli spari dentro l'abitacolo. Cadono pure il puntamento dell'arma giocattolo – smentito dai video e dai colpi inferti di lato e alle spalle su corpi chini – e

l'ipotesi di rientro. I colpi a vuoto, i calci al ferito e le interviste televisive rivelano piuttosto il **proposito di farsi giustizia da sé**.

§ 19 Neppure operano l'eccesso colposo o la non punibilità di cui all'art. 55 del codice penale. Il primo comma opera quando *«si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità»*. Il secondo comma esclude la pena nei casi dell'art. 52, commi 2–4, per minorata difesa oppure *«in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto»*. Entrambe le ipotesi esigono una situazione scriminante reale o scusabilmente supposta. Se la difesa legittima manca all'origine, cade ogni misura dell'imprudenza.

§ 20 L'art. 55, comma 2, c.p. pretende inoltre un **nesso causale** diretto tra **grave turbamento in atto** e pericolo presente, restando irrilevanti stati emotivi preesistenti. La Cassazione Penale, sentenza n. 19926 del 19 maggio 2021[4], aveva già negato l'art. 55 c.p. a chi colpì al capo un avventore alterato dall'alcol per impedirgli di tornare nel locale. Come nella pronuncia n. 1346/2023, una **scelta cosciente e volontaria** punitiva esclude l'eccesso colposo.

IL PERIMETRO OGGETTIVO DI PUTATIVITÀ ED ECCESSO NELL'ART. 55, COMMA 2, C.P.
La clausola del grave turbamento e la scriminante putativa non surrogano l'art. 52 c.p.: la prima esige un pericolo in atto quale causa immediata dello stato emotivo, la seconda richiede dati obiettivi idonei a giustificare l'errore.

SENTENZA / AUTORITÀ	ORIENTAMENTO	PRINCIPIO IN SINTESI
Cassazione Penale, n. 40408/2026	In commento	Esclude legittima difesa ordinaria, domiciliare, putativa e art. 55 co. 2 c.p. in caso di inseguimento dei rapinatori in fuga.
Cassazione Penale, n. 260/2026	Conforme	Nega la scriminante quando l'aggredito può allontanarsi in auto e chiamare la polizia anziché armarsi e sparare.
Cassazione Penale, n. 1346/2023	Conforme	Esclude art. 52 co. 4 e art. 55 c.p. se l'intruso è colpito dopo il disarmo con intento punitivo.
Cassazione Penale, n. 19926/2021	Conforme	Esclude l'eccesso colposo davanti a una reazione volontaria punitiva successiva all'offesa altrui.

04. TENUTA ARGOMENTATIVA, DISTINGUISHING E RICADUTE DIFENSIVE SUL PROFILO PROBATORIO

4.1 — Quando opera il distinguishing rispetto alla reazione contro l'aggressore non ancora allontanatosi

§ 21 Il **distinguishing** dai limiti della legittima difesa dopo la fuga ricorre quando l'aggressore armato retroceda mantenendo l'arma puntata verso il locale o impedisca fisicamente di sbarrare gli ingressi. In tali frangenti il **pericolo resta in atto** e manca una salvezza praticabile senza rischi. Se invece tutti i rapinatori raggiungono l'auto per partire, l'azione ricade nell'inseguimento punibile.[1]

§ 22 La tenuta logica della motivazione regge sul segmento critico dei quattro secondi tra le 17:41:34 e le 17:41:38. Qualora i colpi fossero partiti sulla soglia interna mentre un correo si trovava ancora dentro, sarebbe emersa una zona grigia; tuttavia la Corte fissa l'esame *ex ante* sul **momento effettivo dello sparo** all'esterno. Sull'uscio posteriore il titolare ottenne una **percezione visiva diretta** dei tre soggetti chini vicino all'auto senza gesti minacciosi e poteva chiudere la porta anziché sparare. Rispetto alla Cas-

sazione Penale n. 260/2026[2] – ove l'agente tornò all'auto per armarsi – qui l'innesco nasce da una rapina armata, ma prevale comunque la **disponibilità dell'alternativa lecita**. Rispetto al disarmo sul fondo agricolo deciso dalla Cassazione Penale n. 1346/2023[3], varia il fatto che estingue il rischio. Resta identica però l'**esclusione della scriminante** per il mero recupero dei beni.

4.2 — Quali criteri probatori e oneri difensivi governano l'accertamento ex ante in giudizio

§ 23 L'accertamento *ex ante* della scriminante putativa e del grave turbamento esige **dati obiettivi verificabili** all'atto dello sparo, restando sterili i timori meramente interiori. Sulla difesa grava dunque un rigoroso **onere di allegazione fattuale** intorno ai segnali esterni di pericolo imminente, unito al governo delle acquisizioni dibattimentali e delle dichiarazioni extraprocessuali.[4]

§ 24 Sul piano del **dolo omicidiario** ex art. 575 c.p., la sentenza evita scorciatoie legate al possesso dell'arma e fonda la prova su riscontri materiali puntuali. Il tiro ravvicinato da mezzo metro a un metro e mezzo, la direzione verso organi vitali di persone chine e la doppia percussione sui bossoli nn. 4 e 5 escludono la colpa e la preterintenzione. Contro una doppia conforme, il vizio motivazionale richiede un travisamento decisivo e non congetture alternative.

§ 25 Sul terreno processuale emergono tre vincoli decisivi per la strategia difensiva. L'acquisizione concordata ex art. 493, comma 3, c.p.p. delle relazioni DVR e balistiche ex art. 360 c.p.p. perfeziona un **negozio processuale sulla prova** che preclude eccezioni tardive senza indizi di alterazione. La decadenza dalle nullità relative ex art. 199 c.p.p., la revoca dell'abbreviato ex art. 438 c.p.p. e il peso delle **interviste extraprocessuali** ex art. 237 c.p.p. restringono inoltre i margini di impugnazione.

§ 26 Analogo rigore investe la perizia psichiatrica disposta d'ufficio ex art. 507 del codice di rito. La censura deve infatti contestare l'**assenza di nesso eziologico** rispetto al comportamento lucido precedente, coevo e successivo, senza fermarsi a diagnosi pregresse. Infine, donazioni immobiliari o trasferimenti esteri successivi al reato riducono le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., mentre le **provvisionali esecutive** ex art. 539 c.p.p. restano insindacabili in cassazione.

05. CONCLUSIONI

§ 27 La sentenza n. 40408/2026 della Cassazione Penale[1] fissa i limiti della legittima difesa dopo la fuga con rigorosa coerenza sistematica. Né la **difesa domiciliare** né la clausola del **grave turbamento** legittimano lo sparo quando i rapinatori abbiano ormai lasciato i locali. Il **pericolo attuale** e l'impossibilità di chiudere gli ingressi chiamando le autorità restano condizioni insopprimibili.

§ 28 Nel contenzioso penale ciò impone una regola precisa di metodo probatorio. Invocare gli artt. 52, 55 o 59, comma 4, c.p. richiede fatti obiettivi coevi allo sparo e una gestione accorta delle prove tecniche e dichiarative sin dalle indagini.

REPERTORIO DELLE FONTI

Apparato delle Fonti e Autorità Citate

I. FONTI NORMATIVE

Art. 52 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) – Difesa legittima ordinaria e domiciliare

Art. 55 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) – Eccesso colposo e grave turbamento in atto

Art. 575 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) – Omicidio volontario

Art. 59, comma 4, c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) – Scriminante putativa

Art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) – Detenzione e porto d'armi

II. GIURISPRUDENZA CITATA

[1] **Cassazione Penale, sentenza 17 novembre 2026, n. 40408 (ud. 15 luglio 2026)** ESITO: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite e di quella ammessa al patrocinio erariale. PUNTO: esclude la legittima difesa ordinaria, domiciliare e putativa nonché l'art. 55, comma 2, c.p. per chi insegue all'esterno i rapinatori in fuga potendo sbarrare gli ingressi e allertare le autorità.

[2] **Cassazione Penale, sentenza 5 gennaio 2026, n. 260 (dec. 4 dicembre 2025)** ESITO: annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili. PUNTO: esclude l'esimente reale e putativa quando l'aggredito può allontanarsi in auto e chiamare la polizia anziché armarsi e sparare, negando rilevanza a timori futuri in presenza di fuga altrui.

[3] **Cassazione Penale, sentenza 16 gennaio 2023, n. 1346** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, a tremila euro alla Cassa delle ammende e alle spese della parte civile. PUNTO: nega la difesa domiciliare ex art. 52, comma 4, c.p. e l'art. 55 c.p. se l'intruso viene colpito dopo il disarmo per intento punitivo.

[4] **Cassazione Penale, sentenza 19 maggio 2021, n. 19926** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, a tremila euro alla Cassa delle Ammende e alle spese della parte civile. PUNTO: afferma che la reazione violenta volontaria a scopo punitivo esaurita l'aggressione altrui è incompatibile con l'eccesso colposo ex art. 55 c.p.

III. DOTTRINA RICHIAMATA

[D1] Attilio Taverniti, Sequestro preventivo e periculum in mora nei reati contro la P.A. , in Metodo Giuridico, 14 agosto 2026. Esamina il rigore motivazionale sul periculum in mora concreto e la proporzionalità nella tutela patrimoniale ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p., a confronto con il rifiuto di presunzioni automatiche di pericolo ex art. 52 c.p.

FL

Fortunato Massimiliano Lafranco Avvocato

Si occupa di diritto penale, diritto commerciale e diritto societario. Per Metodo Giuridico analizza gli orientamenti giurisprudenziali e l'evoluzione normativa in materia penale, societaria e d'impresa.